



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

**SEDE NAZIONALE**  
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6  
TELEFONO 06 47531  
TELEFAX 06 4753208  
E-MAIL: info@uil.it

**SEDE EUROPEA**  
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE  
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5  
B-1210 BRUXELLES  
TELEFONO 00322 / 2178838

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
SEGRETERIA CONFEDERALE

Data, 11 novembre 2019

Circ. n. 95/19/IP/pr

Servizio: Contrattazione Privata e Politiche Settoriali  
Rappresentanza e Rappresentatività

Oggetto: Circolare su Conversione DL 101/2019  
in Legge 128/2019

## **A TUTTE LE STRUTTURE UIL**

### LORO INDIRIZZI

Carissimi, è stata pubblicata in G.U. il 2 novembre 2019 la Legge n° 128/2019 di conversione del DL 101/2019 che, tra le altre norme, contiene misure che interessano le collaborazioni organizzate dal committente, i riders e le crisi aziendali.

Riteniamo positive le modifiche apportate dal Parlamento al DL 101 nelle quali ritroviamo, tra l'altro, alcune delle proposte avanzate dalla Uil, in parte comuni a quelle presentate da Cgil e Cisl, continuiamo, però, a ritenere insufficiente l'impostazione assunta dal legislatore che, sia per quanto riguarda i "nuovi lavori" sia per le crisi aziendali, non ha offerto soluzioni complessive ma parziali ai complessi problemi che attengono a queste importanti tematiche.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le **modifiche dell'art. 2 del Dlgs 81/2015**, riteniamo significativa l'estensione della qualifica di collaborazioni organizzate dal committente, alle quali si applica la disciplina normativa e contrattuale del lavoro subordinato, anche alle prestazioni che vengono effettuate in maniera "prevalentemente" e non più esclusivamente personali. Questo, infatti, dà modo alle Parti sociali e, in ultima istanza, al giudice di considerare lavoro subordinato alcune professioni, come quella del riders, fino ad oggi non avevano una chiara collocazione giuridica.

Come Uil ribadiamo, però, che se si vuole davvero dare tutele efficaci a queste lavoratrici e lavoratori è necessario aumentare le tutele anche nei casi di rapporti di lavoro esplicitati attraverso il ricorso alla partita IVA e al lavoro occasionale, che costituiscono, purtroppo, ad oggi gli strumenti utilizzati dalle aziende per ridurre tutele, salario e diritti.

Di seguito, proponiamo una analisi sintetica delle misure introdotte.

### **CAPO V-BIS: TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI**

L'introduzione del Capo V-BIS mira ad accrescere e riordinare i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.

Nel merito, **l'art 47 bis** al secondo comma specifica che si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

**L'art. 47-ter**, afferma che i contratti individuali di lavoro sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.

In caso di violazione, come specificato al comma 2, si applica l'art.4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

**L'art. 47- quater** si occupa del compenso, affermando che i Contratti Collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.

Inoltre, si sancisce che il "minimo" orario non può essere comunque determinato a "cottimo" ma deve essere, in ogni caso, parametrato ai minimi tabellari.

Al terzo comma, poi, è definita l'indennità integrativa, non inferiore al 10 per cento, per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**L'art. 47-quinquies** regola la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma e vieta l'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione. La protezione dei dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali è garantita dalle norme vigenti sulla privacy.

**L'art. 47- septies** mantiene la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal D.P.R. n.1124/1965 in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Il Committente che utilizza la piattaforma anche digitale è poi tenuto sia agli adempimenti previsti ed al rispetto del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008).

Per quanto riguarda poi l'istituzione di un Osservatorio dedicato a questo tema, **l'art. 47-octies** specifica che ne fanno parte i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

## CRISI AZIENDALI

In merito alle crisi aziendali, alle disposizioni previste nel decreto 101, **all'art. 10**, la legge di conversione estende i trattamenti di mobilità in deroga all'area di crisi Venafro-Campochiaro-Bojano, prevedendo un incremento del limite di spesa fino a 1, 5 milioni di euro.

Viene, poi, introdotto **l'art. 10 bis** con il quale si stabilisce, al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'istituzione dell'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano Maceratese.

**All'art.12** del decreto, in merito al potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, appositamente istituita dall'art. 1, comma 852, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo, si prevede, **al comma 1 bis**, che la struttura in esame operi in

collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari e con le Regioni in cui si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento.

La legge, inoltre, riconferma il Fondo costituito **dall'art.13** del decreto per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone, specificando che è necessario dare priorità a interventi di riconversione sostenibili secondo la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018.

**L'articolo 13-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha stabilito alcune norme in materia di controlli e sanzioni concernenti gli incentivi relativi alle energie da fonti rinnovabili, mentre **l'articolo 13-ter** incrementa di 500mila euro per il 2019, di 1 milione per il 2020 e di 5 milioni per il 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di finanziare sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Infine, **l'articolo 15** introduce modifiche all'articolo 47 del D.L. 34/2019 (cd decreto crescita), che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori. Le modifiche sono volte, al comma 1, lettera a), a consentire l'accesso alle risorse del Fondo salva opere anche ai fornitori, nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale; al comma 1, lettera b), a prevedere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la surroga nei diritti dei beneficiari del Fondo, oltre che nei confronti dell'appaltatore o dell'affidatario del contraente generale, anche verso il contraente generale; al comma 1, lettera c), a disciplinare la procedura per l'accesso a favore delle imprese beneficiarie alle risorse del Fondo salva opere, anche in pendenza di controversie giurisdizionali, contributive e fiscali. Durante l'esame al Senato è stato disposto il differimento dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 del termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile debbono iniziare i lavori.

Dal punto di vista delle misure adottate in termini di crisi aziendali, ribadiamo la necessità di procedere alla progettazione di un vero piano industriale per il Paese che, attraverso l'individuazione di missioni strategiche chiare e definite, sappia rilanciare il nostro sistema industriale. Infatti, anche questo provvedimento rimane nell'alveo degli interventi emergenziali che, seppur occorrono, non sono per la Uil la strada giusta da seguire per concorrere allo sviluppo sociale, economico, occupazionale e ambientale italiano.

Cordiali saluti,

La Segretaria Confederale  
**(Tiziana Bocchi)**



AII/1